



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 1527 del 17/05/2023

Proposta n. SERVLEGA 2435/2023

Oggetto: NOMINA DEL DOTT. COMMERCIALISTA CANDELA ROSARIO QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI CONTRO IL COMUNE DI TRAPANI E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI -R.G.6577/2020 R.G E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

Il Funzionario Responsabile *a.i.*

Servizio legale Società Partecipate e Controllo Analogo
Giusto Ordine di Servizio n. prot 35558 del 03/05/2023

ATTESO che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2. D.lgs 30 Marzo 2001n. 165);

RICHIAMATI:

- **l'art. 4** del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

- **la deliberazione di Giunta Comunale n. 341** del 11/10/2019 e *s.m.i.* con la quale si è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente e i Decreti sindacali n. 1 del 12/01/2022 n. 11 del 28/03/2022 e n. 39 del 28/6/2022 con i quali è stato attribuito, alla dott.ssa Nunziata

Gabriele tra l'altro, all'odierna disponente la responsabilità e la Direzione del I Settore- ", all'interno del quale risultano incardinati i Servizi " Società Partecipate e Controllo Analogo - Servizi Legali";

- **l'ordine di servizio n. prot 35558 del 03/05/2023** con il quale il Segretario Generale ha conferito all'odierno proponente , l'incarico *a.i.* di Responsabile del Servizio Legale, Società Partecipate e Controllo Analogo;

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione notificato il 22.06.2020 l'Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, citava in giudizio il Comune di Trapani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, innanzi al Tribunale di Trapani per accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1175, 1218 e 1375 c.c. del Comune di Trapani e, in subordine, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 dello stesso e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani e, per l'effetto, per sentirli condannare al risarcimento del danno procurato all'attrice, ciascuno per quanto di propria responsabilità, da quantificarsi in complessivi € 1.327.265,52 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio, oltre interessi legali al soddisfo e rivalutazione monetaria a far data dalla loro decorrenza *ex lege*, e rimborso delle spese di giudizio;

- costituendosi, il Comune di Trapani, per il tramite dei propri legali, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani in ragione del combinato disposto di cui all'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611/33;

- con ordinanza del 17.12.2020 il Tribunale Civile di Trapani, in persona del Giudice Dott. Carlo Hamel, dichiarava la propria incompetenza territoriale "*per essere competente il Tribunale di Palermo, assegnandosi il termine di legge per la riassunzione presso il Tribunale indicato come competente*";

- con atto di citazione per riassunzione di causa ex art. 50 c.p.c., notificato il 21.12.2020, l'Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani ha citato il Comune di Trapani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Trapani per l'udienza del 26.03.2021, innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa, 1. Accertare e dichiarare, per le causali descritte in premessa, la responsabilità contrattuale ex artt. 1175, 1218 e 1375 c.c. del Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore; 2. in subordine, accertare e dichiarare, per le causali descritte in premessa, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore; 3. accertare e dichiarare, per le causali descritte in premessa, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Trapani, in persona del rappresentante legale pro tempore; 4. per l'effetto, condannare il Comune di Trapani ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al risarcimento del danno procurato all'odierna attrice, ciascuno per quanto di propria responsabilità, da quantificarsi, come meglio specificato in diritto, in complessivi € 1.327.265,52 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria a far data dalla loro decorrenza ex lege ; 5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta). Salvis iuribus";

- la causa risulta iscritta al n. 16577/2020 R.G. ed assegnata al Giudice Dott. F. Marasà;

- con ordinanza del 22.02.2023 il Tribunale di Palermo ha così disposto:

"procedersi a C.T.U. sui quesiti sopra indicati, incaricando del suo espletamento la dott.ssa Rosa Li Destri e fissa, per il giuramento del nominato consulente, l'udienza del 04.05.2023, ore 10.00"; per "approfondimenti contabili d'ufficio affinché, il nominando c.t.u. sulla base della documentazione in atti, quantifichi il complessivo danno economico subito dall'attrice Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani nel corso dell'attività svolta quale concessionaria del servizio pubblico di gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso di Trapani, nel periodo tra il 14.2.2014 ed il 13.2.2019, a causa del commercio abusivo di

prodotto ittico avvenuto nello stesso periodo temporale nella zona antistante il predetto Mercato, tenuto conto dei giorni nei quali, a carico dei commercianti abusivi, sono state accertate le violazioni di cui alle relazioni di servizio prodotte dal convenuto Comune di Trapani come documenti allegati da n. 6 a n. 11 alla propria comparsa di costituzione e risposta e di cui ai verbali prodotti dal convenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Trapani come allegato n. 2 alla propria comparsa di costituzione e risposta”;

-Vista la nota prot. n. 16555 del 23.02.2023 con la quale l'Avvocatura Comunale reputa necessaria la nomina di un consulente tecnico di parte.

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di apposito CTP, nella fattispecie un dottore commercialista al fine di poter contro dedurre alle valutazioni del CTU nominato dal Giudice.

CONSIDERATO che la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto.

RAVVISATA la necessità di farsi assistere nel predetto accertamento tecnico preventivo da consulente di parte esterno, atteso che la materia in questione richiede competenze altamente specialistiche non riscontrabili nel personale dell'Ente, considerata, anche, la grave carenza di organico che contraddistingue il Comune e ritenuto, pertanto, di dover individuare un consulente tecnico di parte esperto in materia contabilità e fiscalità atteso che la mancata nomina del C.T.P., per come richiesto dall'Avvocatura, potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici.

SENTITO per le vie brevi, il Dott. Rosario Candela, Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani Albo Sezione A n. 266 dal 25/01/2002, il quale, in possesso delle necessarie competenze, si è reso disponibile ad assumere l'incarico;

VISTE:

- la nota pec del 15/05/2023 acclarata al protocollo dell'Ente in data 16/05/2023 al prot. n. 40281 con la quale il Dott. Rosario Candela ha trasmesso il proprio curriculum e dal quale si evincono le specifiche competenze tecniche per assumere l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento de quo;

- la nota prot. n. 40288 del 16/05/2023 con la quale questo Ente ha chiesto al Dott. Rosario Candela l'accettazione dell'incarico e il preventivo di massima per le attività da svolgere come consulente tecnico di parte nel medesimo procedimento;

- la nota pec prot. n.40359 del 16/05/2023 con la quale il Dott. Commercialista Rosario Candela ha trasmesso l'accettazione il preventivo di spesa, per assumere l'incarico di consulente tecnico di parte, pari a € 2.000,00 comprensivi degli oneri di legge riservandosi di illustrare e concordare anticipatamente eventuali spese di trasferta ed oneri al momento non preventivabili.

RILEVATO CHE con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali e che l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera d) (numeri da 1 a 5), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie dei cd. “servizi legali” a cui la fattispecie è assimilabile.

CONSIDERATO che la lettura coordinata degli art. 4 e 17 del predetto Codice impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti de quibus, ferma restando in ogni caso l'applicabilità (a fortiori) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall'art. 36, comma 2 del Codice.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

RITENUTO pertanto procedere con il presente atto a:

- nominare il Dott. Commercialista Rosario Candela consulente tecnico di parte nel procedimento promosso dall'Organizzazione Di Produttori Della Pesca Di Trapani contro comune di Trapani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani R.G.6577/2020 R.G;

- impegnare la somma di €. 2.000,00 comprensivi degli oneri di legge, in favore del Dott. Commercialista Rosario Candela per l'attività di consulente tecnico di parte nel procedimento di cui sopra attingendo la somma nelle risorse finanziarie allocate al cap.10695 denominato "*oneri da contenzioso – compensi CTU*" (01.11.1.10.05.04.001);

EVIDENZIATO CHE l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto.

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 23/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 25/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance (POP) 2021;
- ad oggi non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2022 / 2024;
- il Ministero dell'Interno, con Decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19/12/2022, ha reso noto il differimento al 31/03/2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 / 2025 da parte degli enti locali;
- la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 prorogava, ulteriormente, i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 / 2025 al 30/04/2023;
- il Dm 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio, già sostato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023 (comma 775 della legge 197/2022).

RICHIAMATO l'art. 163 comma 2 del D lgs n.267/2000, il quale dispone che: *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

RITENUTO che l'impegno di spesa assunto con il presente atto, stante il valore della causa, rientra tra le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per cui viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009, convertito nella Legge n.102/2009, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Verificato:

- il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti vigenti;

- che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 della legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 che così recita *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;*

Dare atto che con la firma della presente determinazione non sussistono elementi ostativi all'adozione del presente provvedimento sia la regolarità tecnica amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art 147 bis del Dlgs. n.267/2000;

VISTI

- il T.U. sulla Privacy approvato con D.Lgs. N. 196/2003;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124/2022
- l'O.R.EE.LL.

PROPONE

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1.PRENDERE ATTO

- della nota prot 16555 del 23/02/2023 con la quale l'Avvocatura Comunale ha visto il valore della causa considerato la specificità della materia, ravvisa la necessità di nominare un consulente tecnico di parte;
- della nota pec del 15/05/2023 acclarata al protocollo dell'Ente il 16/05/2023 prot. n. 40281 con la quale il Dott. Rosario Candela ha trasmesso il proprio curriculum e dal quale si evincono le specifiche competenze tecniche per assumere l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento de quo;

- della nota pec 40359 del 16/05/2023 con la quale il Dott. commercialista Rosario Candela ha trasmesso l'accettazione e il preventivo di spesa per assumere l'incarico di consulente tecnico di parte pari a € 2.000,00 comprensivi degli oneri di legge riservandosi di illustrare e concordare anticipatamente eventuali spese di trasferta ed oneri al momento non preventivabili;

2.NOMINARE il Dott. commercialista Rosario Candela nato in *omissis omissis* il *omissis* CF *omissis* e domiciliato in *omissis*, quale consulente tecnico di parte nel procedimento promosso dall'Organizzazione Di Produttori Della Pesca Di Trapani contro il Comune di Trapani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani -R.G.6577/2020;

3. SUBORDINARE l'efficacia della predetta nomina all'acquisizione da parte del professionista della prescritta dichiarazione di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

4 AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad impegnare in favore Dott. commercialista Rosario Candela, la somma di € 2.000,00 comprensivi degli oneri di legge per l'incarico di Consulente Tecnico di parte nel procedimento promosso dall'Organizzazione Di Produttori Della Pesca Di Trapani contro il Comune di Trapani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani -R.G.6577/2020, in corrispondenza del cap.10695 denominato "Oneri da contenzioso – Compensi *ctu*" (01.11.1.10.05.04.001) del PEG 2021/2023 annualità 2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'esercizio finanziario 2023;

5. DARE ATTO che l'impegno di cui al precedente punto, stante il valore della causa, rientra tra le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per cui viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

6.. DARE ATTO altresì

- che si procederà con successivo provvedimento, alla liquidazione delle spettanze al ricevimento della relativa fattura elettronica;
- di aver accertato preventivamente che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il Funzionario
MESSINEO ELIO

LA DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Esprime ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs267/2000 e per gli effetti del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124/2022, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

- 1.Di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;
2. Di dare atto che la presente determinazione:

- giusta direttiva del Segretario Generale pro tempore , prot. 35001 del 08/04/2016 è redatta nella sola modalità elettronica;
- verrà pubblicata all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia omissis e priva di allegati, nonchè sul sito istituzionale di questo Ente a cura del Responsabile del procedimento;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124/2022.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 17/05/2023

Sottoscritta dal Dirigente



GABRIELE NUNZIATA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 17/05/2023